

Scetticismo interpretativo moderato e argomenti dell'interpretazione

Vito Velluzzi

SOMMARIO: 1. *Premessa*. – 2. *Teorie dell'interpretazione giuridica e significato* – 3. *Gli argomenti interpretativi e lo scetticismo moderato*

1. *Premessa*

Nel secondo capitolo del mio libro *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*¹ ho tracciato, con estrema brevità, una caratterizzazione dell'interpretazione giuridica, giungendo ad una conclusione che iscrive la mia proposta nell'arcipelago, vario ed eterogeneo, o delle cosiddette teorie intermedie dell'interpretazione, o se si preferisce nel quadro, anch'esso composito, dello scetticismo moderato². Gli equilibri tra le diverse parti dell'indagine mi hanno indotto, durante la stesura del libro, a non soffermarmi con la dovuta profondità sulle ragioni giustificative della soluzione prescelta. In queste pagine intendo tracciare, seppur sinteticamente, il cammino teorico che mi ha condotto a quella conclusione ed a qualche aggiustamento: per farlo mi servo del tema al quale è dedicata parte del libro, cioè gli argomenti interpretativi³.

Lo studio del ruolo degli argomenti interpretativi nell'interpretazione giuridica è il mezzo e non il fine della mia riflessione e lo scopo perseguito è quello di chiarire, arricchendola, la conclusione raggiunta nel libro. Quella conclusione mi pare nel complesso ancora preferibile alle altre, per quanto qui la sostenga con argomenti meno ambigui e più decisi rispetto al libro.

L'intento è, dunque, quello di sostenere una teoria dell'interpretazione giuridica moderatamente scettica (nel senso che si chiarirà). Intendo sostenere, in particolare, che tutte le questioni interpretative sono, in un certo senso, difficili, poiché comportano una scelta discrezionale dell'interprete, ma che, proprio in quanto discrezionale e non arbitraria, la scelta dell'interprete incontra dei limiti⁴. Oppure, si può dire che, in un certo senso, tutte le questioni interpretative sono facili: l'interpretazione è sì attività di scelta, di decisione, ma si tratta pur sempre di una scelta, di una decisione tra più

¹ V. Velluzzi, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 41-64, specie pp. 52-64.

² Tutto dipende dal modo da quante versioni si danno della teoria intermedia o mista e dal modo in cui si configura lo scetticismo interpretativo. In ragione di quanto dirò in seguito ritengo che la mia posizione sia ascrivibile allo scetticismo moderato, in una sua particolare versione. Un quadro articolato delle teorie dell'interpretazione è fornito da E. Diciotti, *Verità e certezza nell'interpretazione della legge*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 57-88, e soprattutto Id., *L'ambigua alternativa tra cognitivismo e scetticismo interpretativo*, Working paper del Di Gips di Siena, n. 45, 2004, *passim*, da me ripresa ed in parte modificata in *Sulla nozione di "interpretazione giuridica corretta" (e sui suoi rapporti con l'interpretazione estensiva)*, in *Cassazione penale*, 7-8/2004, p. 2588 ss.

³ Il libro è dedicato in particolare agli argomenti interpretativi sistematici. A differenza di quanto ho fatto nel libro, dove ho preferito la formula "canoni interpretativi", in questo articolo mi uniformo alla terminologia più diffusa nella letteratura teorico giuridica, ove è prevalente l'uso del sintagma "argomenti interpretativi".

⁴ Sulla questione del limite nell'interpretazione giuridica e giudiziale in specie v. D. Canale, *Forme del limite nell'interpretazione giudiziale*, Cedam, Padova, 2003.

alternative delimitate⁵. Queste affermazioni debbono essere adeguatamente puntualizzate e confido di farlo nel prosieguo. È ovvio che non v'è da parte mia la pretesa di fornire una chiarificazione definitiva in tema di interpretazione giuridica, me ne guardo bene, bensì v'è la volontà di contribuire alla costruzione di un sentiero fertile di discussione⁶, attribuendo un ruolo peculiare agli argomenti interpretativi.

2. Teorie dell'interpretazione giuridica e significato

Prima di esporre le ragioni per le quali l'esame del ruolo degli argomenti interpretativi nell'interpretazione giuridica è particolarmente utile alla costruzione di una teoria moderatamente scettica dell'interpretazione, è indispensabile tracciare, seppur brevemente, un quadro delle teorie dell'interpretazione giuridica.

Invece di individuare due poli estremi, quello formalista e quello scettico, per poi ricondurre nell'ambito delle teorie miste o intermedie tutto il resto, per i nostri scopi è preferibile procedere in maniera diversa, articolando il discorso su due poli, quello formalista e quello scettico, evidenziandone però più versioni, tra loro omogenee per alcuni versi, ma differenti per altri versi. Questo modo di procedere, ci permette di cogliere con maggior puntualità il rapporto che ciascuna teoria intrattiene con la questione del significato delle formulazioni normative: tutte le teorie, infatti, sostengono che v'è un nesso, stretto o labile che sia e variamente configurato, tra l'interpretazione delle formulazioni normative e il significato⁷.

Secondo una prima ricostruzione la tesi formalista si risolve in una precisa teoria semantica, per la quale le parole hanno un significato univoco e di conseguenza determinare il significato delle formulazioni normative vuol dire “individuare” il solo

⁵ Le nozioni “caso facile” e “caso difficile” sono entrate, com'è ben noto, stabilmente nel lessico teorico a partire da Hart; per una perspicua ricostruzione delle varie sfumature di significato assunte v. E. Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 242-256, ma nel testo si è preferita la nozione di questione interpretativa facile (o difficile che sia), le ragioni di tale preferenza non sono meramente linguistiche e saranno spiegate più avanti.

⁶ Sentiero già indicato e battuto da copiosi, pregevoli ed autorevoli scritti. D'altronde, che l'interpretazione sia tutt'ora tema di rilievo per la speculazione teorica (analitica e non) lo dimostrano i molti contributi monografici che studiosi di varie generazioni hanno prodotto negli ultimi anni, mi limito a ricordare P. Chiassoni, *La giurisprudenza civile. Metodi d'interpretazione e tecniche argomentative*, Giuffrè, Milano, 1999; E. Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, cit.; C. Luzzati, *L'interprete ed il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*, Giuffrè, Milano, 1999; E. Pariotti, *La comunità interpretativa nell'applicazione del diritto*, Cedam, Padova, 2000; D. Canale, *Forme del limite nell'interpretazione giudiziale*, cit.; R. Guastini, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Giuffrè, Milano, 2004; a livello non monografico i saggi di G. Zaccaria e R. Guastini in *Ragion Pratica*, 17, pp. 13 ss., sotto la sezione *I problemi dell'interpretazione giuridica*; F. Viola, *Interpretazione e indeterminatezza della regola giuridica*, in *Diritto privato 2001-2002*, Cedam, Padova, 2003, pp. 49-64; ed i contributi di P. Chiassoni, C. Luzzati, T. Mazzaresse, B. Pastore e V. Villa contenuti in V. Velluzzi (a cura di), *Significato letterale ed interpretazione del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000. Si pensi, inoltre, al dibattito, sfociato in molteplici pubblicazioni e sviluppatosi a più riprese, intorno alle tesi della “scuola genovese” e di Riccardo Guastini in particolare, dibattito che ha visto impegnati vari studiosi e soprattutto Mauro Barberis e Pierluigi Chiassoni: il primo nelle vesti di difensore della cosiddetta teoria mista ed il secondo quale sostenitore della teoria scettica; anche se di recente Barberis ha sposato la causa dello scetticismo moderato, definito come la teoria per la quale le “disposizioni normative non hanno mai un solo significato” (M. Barberis, *Filosofia del diritto. Un'introduzione teorica*, seconda ed., Giappichelli, Torino, 2005, pp. 227-228, e *infra* par. 3 per ulteriori considerazioni sulla posizione assunta da Barberis in quelle pagine).

⁷ Così facendo critico anche me stesso, visto che nel libro avevo seguito l'impostazione tripartita: formalismo, scetticismo, teoria/e mista/e o intermedia/e. La trattazione che segue nel testo riprende, con alcune variazioni, quanto da me scritto in *Sulla nozione di “interpretazione giuridica corretta” (e sui suoi rapporti con l'interpretazione estensiva)*, cit., p. 2588 ss.

significato che la formulazione esprime. Un interprete formalista tratteggiato in siffatta maniera esprimerebbe enunciati interpretativi del tipo “la formulazione F significa S e solo S”, sostenendo che ciò avviene in ragione del significato univoco, proprio, letterale delle parole. Ne consegue, che qualsiasi significato attribuito alla formulazione normativa F che non sia S non è un significato di quella formulazione normativa (nell’esempio F).

Tuttavia si parla di formalismo, a volte etichettato come “moderato”, o neoformalismo interpretativo, anche per indicare quella teoria che, da un lato ammette l’indeterminatezza del linguaggio (cioè la vaghezza dei significati e l’ambiguità degli enunciati), e dall’altro sostiene che c’è una sola interpretazione corretta (vale a dire un risultato interpretativo, tra quelli determinabili, da preferire agli altri). Seguendo questa impostazione, quindi, l’interpretazione corretta non è legata all’idea che vi sia un solo, univoco significato sul piano semantico, ma, al contrario, si ammette l’imprecisione o la pluralità dei significati, pur ritenendo che ve ne sia uno “giusto”, “preferibile”, “migliore” degli altri⁸. Un formalista o neoformalista di tal fatta esprimerebbe, dunque, enunciati interpretativi del tipo “la formulazione normativa F può significare S, R, M, ma S è il solo significato giusto, appropriato etc”; S si pone come il significato “giusto” della formulazione F in ragione di uno o più criteri, criterio/i caratterizzato/i in maniera diversa dai vari autori⁹. R e M sono significati attribuibili alla formulazione normativa F, ma si tratta di significati giuridicamente “non corretti”.

Anche dello scetticismo interpretativo si possono individuare almeno due versioni, solitamente denominate scetticismo interpretativo estremo (o radicale o scetticismo tout court) e scetticismo interpretativo moderato¹⁰.

Un primo modo di caratterizzare la tesi scettica nel campo dell’interpretazione giuridica è strettamente correlato allo scetticismo in campo semiotico¹¹. Lo scettico (estremista o radicale) sul piano interpretativo sostiene, infatti, che l’interprete può attribuire ad una formulazione normativa qualunque significato. Detto in altri termini, gli enunciati (e le parole che li compongono) avrebbero il significato attribuito loro da chi li esprime. Qualsiasi significato può essere il significato di una formulazione normativa, per cui alla formulazione normativa F possono essere attribuiti indifferentemente i significati S, M, R, Z, n. Un secondo modo di caratterizzare la tesi scettica sostiene che il linguaggio giuridico ha dei difetti che connotano in senso discrezionale l’interpretazione giuridica. Chiariamo meglio questo punto. Lo scetticismo moderato ritiene che il linguaggio sia affetto da problemi di indeterminatezza, ritiene cioè che gli enunciati siano ambigui e che i significati siano vaghi. L’indeterminatezza del linguaggio fa sì che l’attività dell’interprete sia discrezionale ma non arbitraria, ritiene che all’interprete si presenti sempre una possibilità di scelta tra molteplici soluzioni interpretative possibili, dato che è chiamato a risolvere l’ambiguità e/o a ridurre la vaghezza e tutti gli esiti interpretativi sarebbero

⁸ Ammette, cioè, che per ogni formulazione normativa vi possano essere più risultati interpretativi, ma sostiene pure che tra questi uno solo è il significato corretto (o giusto, unico, preferibile, ecc.).

⁹ Si pensi alla tesi di Ronald Dworkin, espressa e articolata dall’autore a più riprese, non senza variazioni significative, ma v. per tutti R. Dworkin, *Law’s Empire*, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1986, trad. it. *L’impero del diritto*, Milano, Il Saggiatore, 1989. Sul pensiero di Dworkin e sulle sue evoluzioni si rinvia ad A. Schiavello, *Il diritto come integrità. Incubo o nobile sogno?*, Torino, Giappichelli, 1998 e ora anche Id., *Il positivismo giuridico dopo Herbert L. A. Hart*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 51-90.

¹⁰ Nel lessico di alcuni autori la parola “scetticismo” è sostituita con la parola “realismo”, così come il termine “formalismo” è talvolta sostituito dal termine “cognitivismo”.

¹¹ Per il vero, anche dello scetticismo semiotico esistono più versioni cfr. per una sintesi U. Scarpelli-C. Luzzati, *Compendio di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 79-82.

tra loro equivalenti. Sottesa a tali considerazioni v'è dunque l'idea che il linguaggio, per quanto difettoso, sia in una certa misura strumento efficace di comunicazione, oppure che vi siano dei criteri (non necessariamente regole linguistiche) in grado di delimitare le interpretazioni possibili di una formulazione normativa. Insomma, lo scetticismo moderato fornisce un'immagine decisamente discrezionale dell'interpretazione giuridica, ma ne esclude l'arbitrarietà. Assumendo questa prospettiva, quindi, per la formulazione normativa F vi sono più soluzioni interpretative, ed ognuna è una interpretazione di quella formulazione normativa, ma l'ambito delle interpretazioni possibili è delimitato¹².

Il dato comune delle due varianti dello scetticismo interpretativo esaminate consiste nell'escludere che per una formulazione normativa vi sia una sola interpretazione, ma si hanno, invece, più soluzioni interpretative. Nel caso dello scetticismo estremo, però, tutto ciò che decide l'interprete in ordine al significato di una formulazione normativa è giuridicamente accettabile, mentre in base alla seconda impostazione (scetticismo moderato) l'ambito delle interpretazioni possibili è delimitato, e soltanto gli esiti interpretativi compresi in questo ambito sono giuridicamente accettabili¹³.

Orbene, concentriamo l'attenzione sullo scetticismo moderato. La questione da affrontare è la seguente: dato che i criteri adottabili per poter delimitare l'ambito delle interpretazioni possibili sono molteplici, si danno tanti scetticismi interpretativi moderati quanti sono i criteri in campo; ma l'adozione di un criterio a preferenza di altri non è cosa di poco conto e tende a differenziare in maniera significativa le varianti di scetticismo moderato, per cui può non essere sufficiente dire, come si è fatto in apertura, che ci si colloca all'interno dello scetticismo moderato, ma è indispensabile chiarire quale scetticismo moderato si preferisce e perché.

3. *Gli argomenti interpretativi e lo scetticismo moderato*

Quanto si è detto sin qui ci impone, però, di trattare degli argomenti interpretativi al fine di comprendere in qual modo essi possono risultare utili a configurare una specifica teoria moderatamente scettica dell'interpretazione giuridica.

¹² Ne segue anche che le varie interpretazioni sono tutte tra loro, per così dire, equivalenti, o sullo stesso piano; a tal proposito è d'obbligo menzionare H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, Wien, Franz Deuticke Verlag, 1934, trad. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1952, pp. 120-121: "Se per 'interpretazione' si intende la constatazione del senso della norma ... allora il senso di questo atto può essere soltanto la constatazione dello schema che rappresenta la norma da interpretare, e, con ciò, il riconoscimento delle varie possibilità che sono date entro questo schema. In conseguenza l'interpretazione della legge non deve condurre necessariamente a un'unica decisione come la sola esatta, bensì, possibilmente, a varie decisioni che hanno tutte il medesimo valore in quanto corrispondono alla norma da applicarsi".

¹³ È evidente, lo si ribadirà tra breve nel testo, che la versione moderata dello scetticismo è suscettibile di assumere molteplici varianti, vale a dire tante varianti quanti sono i criteri di delimitazione delle interpretazioni possibili adottati; per una esemplificazione v. M. Barberis, *Filosofia del diritto. Un'introduzione teorica*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 219, e si veda quanto scritto di seguito nel testo. Sullo scetticismo interpretativo, denominato però realismo, v. di recente R. Guastini, *Realismo e antirealismo nell'interpretazione*, in *Ragion pratica*, 17, pp. 43-52, ove si trova una accurata disamina della posizione di Kelsen sull'interpretazione.

Gli argomenti dell'interpretazione, o canoni, tecniche, metodi, criteri¹⁴, sono procedimenti discorsivi attraverso i quali si esplicitano le ragioni di una determinata interpretazione. Oltre alle questioni di quali e quanti siano gli argomenti interpretativi, è ben noto che riguardo ad essi si pongono una serie di altri problemi, di rado sondati a fondo, mi limito ad elencarne alcuni sommariamente. Si discute, ad esempio, se vi sia, di che tipo sia e come si determini la gerarchia tra gli argomenti; i rapporti tra gli argomenti interpretativi e la presenza (eventuale) di una disciplina legale dell'interpretazione. Ma questi problemi ora non interessano. Torniamo invece al profilo più rilevante per il discorso che si conduce.

Gli argomenti interpretativi sono dei procedimenti discorsivi per mezzo dei quali si giustifica una determinata interpretazione, si spiegano le ragioni per le quali si è attribuito un certo significato ad una formulazione normativa, si spiega, cioè, perché alla formulazione normativa F si è attribuito il significato S¹⁵.

Prima di cercare di comprendere come e perché rilevi tutto questo per lo scetticismo moderato, è necessario aprire una piccola parentesi chiarificatrice riguardante le nozioni di questione interpretativa ed enunciato interpretativo, ripetutamente utilizzate. Da quanto si è detto si evince che gli enunciati interpretativi del tipo sin qui menzionato (ad esempio: “la formulazione normativa F ha il significato S”) assolvono il compito di risolvere interrogativi quali: “... il testo normativo T esprime la norma N1 o la norma N2? ... Il testo normativo T esprime solo la norma N1, o anche la norma N2”¹⁶. È preferibile parlare di questioni interpretative facili o difficili piuttosto che di casi facili e casi difficili, poiché queste ultime due nozioni facendo riferimento al “caso” sembrano correlate non ad enunciati interpretativi bensì ad enunciati sussuntivi, ovvero enunciati del tipo “... ‘x (non) costituisce assassinio’, ‘y (non) è un contratto’, ‘z (non) è maggiorenne’, etc.”¹⁷, essi servono a comprendere se una norma, della quale si è già determinato il significato sia o meno applicabile ad una fattispecie concreta; servono, quindi, a risolvere questioni di sussunzione. Tuttavia, la distinzione appena menzionata non comporta di per sé che la formulazione di enunciati interpretativi prescindano dalla considerazione di fattispecie concrete o ipotetiche che siano. Il fatto che la sussunzione avvenga dopo l'individuazione della norma non comporta necessariamente, cioè, che nel processo di determinazione di significato della norma l'interprete non prenda in considerazione alcuna fattispecie¹⁸.

Si può ora affrontare il rapporto tra scetticismo moderato e argomenti interpretativi muovendo dal dato caratteristico dello scetticismo moderato nelle sue possibili varianti, ovvero che l'interprete si trova di fronte a più soluzioni interpretative. A tal proposito è opportuno puntualizzare che con l'espressione “più soluzioni interpretative” non ci si riferisce al solo fenomeno dell'ambiguità, che è solo eventuale e si ha quando un

¹⁴ La terminologia presente nella teoria del diritto e nella dogmatica giuridica è la più varia, nel testo mi uniformo all'uso maggiormente diffuso nella letteratura teorico-giuridica pur essendo difforme dalla scelta compiuta nel libro, ove ho preferito la formula “canoni interpretativi” a quella di “argomenti interpretativi”.

¹⁵ Usando il sintagma “argomenti interpretativi” ci si uniforma alla terminologia prevalente in teoria del diritto, per quanto non sia, forse, la più rigorosa. Sovente viene ascrivito il medesimo significato alle espressioni “canoni”, “metodi”, “criteri” interpretativi, o “tecniche”, “direttive” interpretative.

¹⁶ R. Guastini, *Lo scetticismo interpretativo rivisitato*, inedito, p. 2 del manoscritto gentilmente concesso dall'autore.

¹⁷ *Ibidem*, p. 3.

¹⁸ Si tratta di una questione alquanto controversa, ma divenuta un punto di incontro tra tradizione ermeneutica ed alcuni autori analitici, v. ad esempio V. Villa, *L'interpretazione giuridica fra teorie del significato e teorie della verità*, in corso di pubblicazione per gli *Acta methodologica* del Cermeg editi da Giuffrè, in questa sede ci limitiamo a segnalarla.

enunciato è in grado di esprimere più significati, ma anche, se non soprattutto, alla vaghezza, fenomeno inevitabile che riguarda la precisione dei significati. L'interprete, infatti, opera discrezionalmente non solo quando scioglie l'ambiguità, ma specie quando riduce la vaghezza¹⁹. Se si muove da una definizione di interpretazione giuridica come determinazione del significato delle formulazioni normative, si può ragionevolmente immaginare che l'interprete giunga alla determinazione "definitiva" del significato di una formulazione normativa dopo aver sottoposto a verifica una o più ipotesi da lui formulate e nel farlo si confronterà innanzi tutto con problemi di vaghezza piuttosto che di ambiguità.

Ciò assodato, si è anche asserito più volte che l'ambito delle soluzioni possibili è delimitato (per meglio dire: diacronicamente mutevole, ma sincronicamente determinato). In qual senso, però, può dirsi delimitato l'ambito delle soluzioni interpretative per una determinata formulazione normativa? Per rispondere all'interrogativo in un mio scritto recente ho introdotto alcune distinzioni, muovendo dall'assunto, problematico ma diffusamente condiviso, che per interpretare è necessario conoscere la lingua nella quale è espressa la formulazione normativa e conoscere la lingua significa, di conseguenza, conoscerne le regole di funzionamento²⁰, ed allora si può affermare che il primo ambito a venire in questione è l'ambito dei significati possibili. Questo ambito (lo si ripete: sincronicamente determinato e diacronicamente mutevole) è dato dai significati determinabili in base alle regole della lingua. Al primo ambito appena indicato se ne affianca un altro che può caratterizzarsi come un sottoambito o può sovrapporsi perfettamente al precedente: è l'ambito dei significati giuridicamente ammissibili, ed è anch'esso sincronicamente determinato e diacronicamente mutevole. Si tratta dell'insieme dei significati giustificabili per mezzo di uno o più argomenti dell'interpretazione ammessi nella comunità giuridica. Ecco, dunque, qual è il ruolo degli argomenti interpretativi all'interno di una teoria moderatamente scettica dell'interpretazione: delimitare il campo dei significati giuridicamente ammissibili, sovrapponendosi o collocandosi all'interno all'ambito dei significati possibili²¹.

Il profilo più problematico del quadro appena tracciato risiede, forse, nella sottovalutazione della specificità del linguaggio giuridico e delle sue ricadute per ciò che concerne l'interpretazione, oppure nella sopravvalutazione del ruolo del linguaggio ordinario: si tratta, di certo, di una questione sulla quale continuare a riflettere. Anzi si può concludere segnalando che, probabilmente, nel dibattito attuale, almeno per ciò che concerne l'ambito teorico-giuridico italiano di ispirazione analitica, è proprio la considerazione di quest'ultimo aspetto a farla da padrona, sino a condurre la contesa

¹⁹ Questo profilo è ancora più chiaro se si sposa la tesi di chi ritiene che la vaghezza riguardi, al pari dell'ambiguità, gli enunciati, cfr. A. Belvedere, *Linguaggio giuridico, Dig. disc. priv. sez. civ.*, Aggiornamento, Utet, Torino, 2000, p. 562 e note 58 e 59.

²⁰ La questione è, come noto, tra le più complesse e discusse della filosofia del linguaggio contemporanea, ma visto che il nostro obiettivo è quello di proporre una teoria dell'interpretazione giuridica si può solo aderire ad un indirizzo filosofico linguistico generale e non discuterlo a fondo nella speranza che la sua adozione in campo giuridico risulti plausibile e convincente. Tuttavia, si possono menzionare due argomenti, tanto semplici quanto persuasivi, a sostegno della tesi che il linguaggio funziona in base a regole: se così non fosse sarebbe arduo spiegare perché la comunicazione avviene e perché si possano individuare errori nel comunicare di chicchessia. Restringe l'ambito delle interpretazioni possibili a quelle consentite dalle regole della lingua E. Diciotti, *L'ambigua alternativa tra cognitivism e scetticismo interpretativo*, cit., p. 17 ss.

²¹ Ho applicato questo quadro concettuale anche per affrontare la questione della distinzione tra analogia giuridica e interpretazione estensiva, cfr. il mio *La distinzione tra analogia giuridica e interpretazione estensiva*, in corso di pubblicazione per gli *Acta methodologica* del Cermeg editi da Giuffrè.

sulle teorie dell'interpretazione a concentrarsi intorno alle diverse forme di scetticismo moderato, o se si preferisce intorno a quale sia la teoria scettico moderata preferibile, e non più al dualismo tra formalismo e scetticismo radicali oppure alla demolizione o alla difesa della cosiddetta teoria mista o intermedia di ascendenza "hartiana". Per un verso, infatti, autorevoli teorici dell'interpretazione dichiaratamente scettici mettono in luce con ricorrente frequenza la presenza di limiti all'agire dell'interprete, pur contestando che tali limiti siano imposti (in maniera esclusiva o determinante) dalle regole della lingua²²; per l'altro verso assertori della teoria mista sono giunti alla conclusione che "... come teoria dell'interpretazione lo scetticismo moderato è più plausibile non solo dello scetticismo radicale, ma anche del formalismo e della teoria mista"²³, soprattutto in ragione della caratteristica che ha l'ambito giuridico di trasformare situazioni univoche o chiare, in situazione equivoche o oscure.

²² Cfr. R. Guastini, *Lo scetticismo interpretativo rivisitato*, cit., p. 10, nota 46: "Non mi pare che si possa circoscrivere il novero delle interpretazioni possibili a quelle poche che sono consentite dalle regole della lingua ... Di fatto, il significato letterale- quello appunto che è suggerito dalle regole della lingua- è sovente alterato e persino sovvertito dagli interpreti, mediante opportune tecniche interpretative e/o sulla base di dottrine precostituite, senza che ciò sia percepito come una interpretazione inammissibile o anche solo stravagante dalla comunità degli interpreti", ed infatti "In ambito giuridico, il significato degli enunciati normativi è una variabile dipendente, non solo delle regole sintattiche e se antiche della lingua in cui tali enunciati sono formulati, ma anche e soprattutto: (a) della particolare tecnica interpretativa impiegata, (b) delle tesi dogmatiche presupposte, e in alcuni casi (c) dei giudizi di valore formulati o (come più spesso accade) sottintesi dall'interprete" (p. 5), subito dopo si aggiunge che "Per 'interpretazione' deve intendersi non qualsivoglia attribuzione di significato al testo interpretato, ma un'attribuzione di significato che ricada entro i limiti dei significati ammissibili (alla luce delle regole della lingua, delle tecniche interpretative, e delle tesi dogmatiche)" (pp. 10-11).

²³ M. Barberis, *Filosofia del diritto. Un'introduzione teorica*, seconda ed., cit., 227, e l'autore prosegue dicendo che "Nondimeno, occorre ancora illustrare in che senso, per lo scetticismo moderato, tutte le disposizioni abbiano più significati ... A questa tesi, allora, deve essere attribuito un senso ... teorico: non che tutte le disposizioni di fatto, vengano interpretate diversamente, ma che tutte, virtualmente, lo possano essere".